



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: [dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it) P.E.C.: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

L'Aquila lì, 19/08/2021

Riferimento: Prot. n. 340576/21 del 17/08/2021  
Codice pratica: 21/340576  
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Spett.le Società Esplosivi Sabino S.p.A.  
[amministrazione@pec.esplodentisabino.com](mailto:amministrazione@pec.esplodentisabino.com)  
[studiodecesare@pec.it](mailto:studiodecesare@pec.it)

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)**

**Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii**

**Codice Pratica 21/340576**

**Progetto Impianto di Gestione Sostanze Esplosive. Ottemperanza al Giudizio n° 3271 del 05.11.2020 e proposta migliorativa di modifiche dello stabilimento**

**Richiedente Esplosivi Sabino S.p.A.**

**Comune Casalbordino (CH)**

In riferimento alla pratica in oggetto, per la quale in data 17/08/2021 (ns prot.n. 340576) codesta spettabile ditta ha avviato istanza di procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, per il progetto di "Impianto di Gestione Sostanze Esplosive. Ottemperanza al Giudizio n° 3271 del 05.11.2020 e proposta migliorativa di modifiche dello stabilimento", si rappresenta quanto segue.

L'art. 19, del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al comma 2 stabilisce che: "Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), **inderogabilmente entro i successivi quindici giorni**. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, **la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione**".

Per quanto sopra, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza svolta da questo Servizio, in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6 D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.), si comunica quanto segue:

- **visto** il comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che recita "[...] l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";
- **considerato** inoltre che il comma 4 dell'art. 9 recita: "Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. **L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone**

comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia”;

- **rilevato** che la maggior parte dei contenuti degli elaborati progettuali è stato sottratto all'accesso del pubblico, ivi incluse informazioni già pubblicate nel precedente procedimento di V.A. ed assentite con Giudizio 3271/2020, rendendo di fatto la documentazione pubblica lacunosa e di difficile consultazione da parte del pubblico (comma 4 dell'art. 19);
- **considerato** che le omissioni di cui al punto precedente riguardano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti contenuti:
  - o inquadramento rispetto alle tipologie progettuali di cui all'All. IV
  - o planimetrie curve di isodanno e confronto nel tempo
  - o autorizzazioni in essere
  - o prospetto rifiuti in ingresso
  - o inquadramento dell'impianto rispetto alla tabella 18.2-1 del PRGR
  - o prospetti delle quantità di rifiuti prodotti
  - o quadro riassuntivo delle emissioni
  - o sistema di gestione delle acque industriali e meteoriche

per i quali appare difficilmente rintracciabile l'interesse specifico tutelato;

**si chiede di motivare, per ogni singolo documento omesso nello studio pubblicato, l'interesse specifico tutelato ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 195/2005, rendendo eventualmente visibile la documentazione non coinvolta da tali profili di meritevole segretezza nei confronti dei terzi interessati.**

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., **qualora il proponente non trasmetta i chiarimenti e le integrazioni richiesti entro quindici giorni dalla ricezione della presente nota l'Autorità Competente procederà all'archiviazione della pratica.**

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it>.

Si comunica infine che, in considerazione dei provvedimenti normativi in relazione al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 ed in riferimento alla nota prot. n. RA/0197511/DPB del 10.05.2021 recante “Circolare n. 8/DPB Emergenza COVID – 19 – D.L. 30 aprile 2021, n. 56”, nonché alla Determinazione DPC/101 del 01/06/2021 “Circolare n. 8/DPB Emergenza COVID – 19 (Coronavirus) a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 – Nuove disposizioni in materia di lavoro agile per il personale del Dipartimento Territorio – Ambiente”, che tra l'altro stabilisce che: “l'accesso dell'utenza negli uffici è limitato a casi eccezionali e soltanto nell'eventualità che l'informazione/assistenza non possa essere svolta attraverso telefono, email, od altra modalità telematica”, ribadendo la necessità “di proseguire nel ricorso al lavoro agile “semplificato” in ragione dell'attuale perdurante fase di crisi pandemica” ogni comunicazione con lo scrivente Servizio Valutazioni Ambientali, deve essere inviata per via telematica all'indirizzo PEC:

[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare:

[erika.galeotti@regione.abruzzo.it](mailto:erika.galeotti@regione.abruzzo.it)

[andrea.santarelli@regione.abruzzo.it](mailto:andrea.santarelli@regione.abruzzo.it)

Distinti saluti.

**La Responsabile dell'Ufficio  
Valutazioni Ambientali  
ING. ERIKA GALEOTTI  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)**

**Il Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali**

**ING. DOMENICO LONGHI**  
REGIONE ABRUZZO  
Certificatore ARUBA S.p.A.  
Firma Digitale n. 6130940002297007  
Validità 06/06/2022  
**FIRMATO DIGITALMENTE**

EG/as

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** E74B2DFF8CF8264A460BF22C0AA4926D8117406697CF3BBD0F2B08FFAA62707A

## Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: LONGHI DOMENICO

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza  
Numero protocollo 0341762/21  
Data protocollo 19/08/2021

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAQK62K-68601

**PASSWORD** 8MImq

**DATA SCADENZA** 18-10-2021

**Scansiona il codice a lato per verificare il documento**

